

LAVORO E POLITICHE SOCIALI*Interrogazione a risposta scritta:*

PISTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

come si evince da quanto pubblicato su « Il Sole-24 Ore » del 26 settembre 2004, a pagina 32 della « Guida al Diritto », dal titolo « La relazione governativa al Decreto Legislativo 213/2004 », che detta disposizioni integrative e correttive al decreto-legge 8 aprile 2003 n. 66 recante attuazione delle direttive 93/104 CE e 2000/34 CE, da parte del Governo, non è stata accolta la richiesta delle associazioni datoriali di categoria del settore della Vigilanza Privata, tesa ad introdurre una disciplina derogatoria, al limite massimo delle 48 ore settimanali, per i lavoratori impegnati in attività di guardia o sorveglianza o portierato, in quanto la condizione proposta, benché conforme alle esigenze dell'organizzazione del lavoro in alcuni settori e non solo in quelli indicati, non è in linea con quanto disposto dalla direttiva 93/104 CE, che non consente di derogare per tali categorie la durata massima dell'orario;

per il settore in questione, attraverso una norma contrattuale, è stata introdotta una specifica disciplina denominata « Banca delle Ore », capo 6° articolo 68 del c.c.n.l con vigenza contrattuale 1° maggio 2001 - 30 aprile 2004 », che, testualmente, recita: « le parti, stante il ruolo della vigilanza privata considerata attività ausiliaria per la prevenzione ed il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, ritenute le particolari esigenze del settore, che non trovano riscontro in alcun altro comparto produttivo o erogatore di servizi, convengono di istituire la Banca delle Ore, la cui utilizzazione avverrà con le modalità di seguito indicate:

1) « istituzione di un conto individuale nel quale confluiranno le prime due ore

svolte oltre il normale orario di lavoro contrattualmente previsto secondo i vari sistemi di distribuzione dell'orario, a partire dal 1° luglio 2001; semestralmente, entro il mese di gennaio e di luglio, l'istituto fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate in Banca Ore »;

2) « semestralmente, il lavoratore comunicherà all'istituto le modalità di fruizione dei riposi o del pagamento delle ore accantonate: in caso di parziale utilizzazione la stessa potrà avvenire nella misura del 50 per cento »;

3) « qualora il lavoratore opti per il recupero, lo stesso avverrà mediante la concessione di permessi giornalieri nei due mesi successivi, fatti salvi i periodi di esclusione, i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5 per cento dell'organico, escludendo dai periodi dell'anno gli interessati all'utilizzo dei permessi, quelli dal 10 dicembre al 10 gennaio e quelli dal 15 luglio al 15 settembre » —:

se la succitata norma contrattuale denominata « Banca delle Ore », non si ponga in evidente contrasto con quanto affermato nella succitata relazione governativa al decreto-legge 213 del 2004, riportata sul quotidiano « Il Sole 24 ore », « Guida al diritto » del 25 settembre 2004, e se, in caso affermativo, la suddetta disciplina contrattuale non debba, di conseguenza, ritenersi in contrasto con quanto stabilito dal decreto-legge 8 aprile 2003 e 93/104CE. (4-11674)

* * *

SALUTE*Interrogazioni a risposta scritta:*

BATTAGLIA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

come riportato dal quotidiano « La Stampa », Luca è un bambino di otto anni